



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30

del Consiglio comunale

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI DI NATURA PIANIFICATORIA E CONSEGUENTI MODIFICHE CARTOGRAFICHE AL PIANO REGOLATORE GENERALE.

Il giorno 08.03.2017 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Coppola Lucia presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Coppola Lucia**

sindaco **Andreatta Alessandro**

consiglieri **Biasioli Paolo**

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carlin Silvio

Castelli Paolo

Coradello Antonio

Ducati Massimo

Festini Brosa Gianni

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lombardo Emanuele

Maestranzi Dario

Merler Andrea

Moranduzzo Devid

Negrone Paolo

Oliva Eugenio

Osele Stefano

Panetta Salvatore

Pattini Alberto

Postal Claudia

Robol Andrea

Romano Antonia

Salizzoni Alberto

Santini Marco

Scalfi Giovanni

Serra Paolo

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Zalla Roberta

Zanetti Cristian

Assenti: consiglieri **Bungaro Corrado**

Calza Roberta

Maschio Andrea

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Assenti: assessori esterni **Maule Chiara**

Assume la presidenza la signora Coppola Lucia.

Partecipa il Segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Brugnara Michele e Festini Brosa Gianni

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2017/13 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che con deliberazione 14.10.2004 n. 111 il Consiglio comunale ha adottato la Variante 2004 al Piano Regolatore Generale, successivamente adottata in via definitiva con deliberazione consiliare 24 novembre 2006 n. 130;

considerato che la predetta Variante 2004 è stata approvata con modifiche con deliberazione della Giunta provinciale 1 febbraio 2008 n. 200, pubblicata sul B.U.R. 12 febbraio 2008 n. 7/I-II;

atteso che in data 9 febbraio 2007, è stato notificato al Comune di Trento il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento - numero di registro 60/2007 per l'annullamento delle deliberazioni sopra richiamate nella parte in cui detti atti ed i loro allegati tecnici introducono una zona residenziale estensiva B5 sulla p.f. 191/1 in C.C. Montevaccino ricadente in area agricola di interesse primario del P.U.P.;

atteso altresì che in data 14 aprile 2008, è stato notificato al Comune di Trento il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento - numero di registro 119/2008 per l'annullamento delle deliberazioni sopra richiamate nella parte in cui detti atti ed i loro allegati tecnici introducono una zona destinata a verde privato H2 sulla p.f. 1324 in C.C. Mattarello ricadente in area agricola di interesse primario del P.U.P.;

visto che il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento in data 12 febbraio 2009 si è pronunciato sul ricorso R.G. 60/2007 con sentenza n. 88/09 ravvisando l'incoerenza della nuova previsione urbanistica con le indicazioni ed i vincoli stabiliti, sia dal Piano Urbanistico provinciale allora in vigore, sia da quello attualmente vigente ritenendo non sussistente la compatibilità della scelta pianificatoria del Comune di Trento con le sovraordinate disposizioni del P.U.P.;

considerato quindi che il T.R.G.A. di Trento, pronunciandosi con la sentenza n. 88/2009, ha accolto il ricorso annullando la previsione di una nuova zona residenziale estensiva B5 e conseguentemente ripristinando la destinazione ad area E1 - agricola di interesse primario;

considerato altresì che contro la predetta sentenza non è stato presentato appello al Consiglio di Stato, comportandone conseguentemente il passaggio in giudicato;

visto che il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, in data 8 ottobre 2009, si è pronunciato sul ricorso R.G. 119/2008 con sentenza n. 262/2009 rilevando analogamente alla sentenza del primo ricorso l'incoerenza della nuova previsione urbanistica con le indicazioni ed i vincoli stabiliti, sia dal Piano Urbanistico provinciale allora in vigore, sia da quello attualmente vigente e che non vi era alcuna motivazione di eccezionalità nell'individuazione della nuova area a scapito dell'area agricola primaria;

considerato quindi che il T.R.G.A. di Trento, pronunciandosi con sentenza n. 262/2009 ha accolto il ricorso annullando la previsione di una nuova zona di verde privato e conseguentemente ripristinando la destinazione ad area E1 - zone agricole di interesse primario per la parte della p.f. 1324 in C.C. Mattarello che ricadeva in area agricola di interesse primario del P.U.P.;

atteso altresì che, successivamente, il proprietario dell'area oggetto del ricorso in data 2 marzo 2010 presentava appello al Consiglio di Stato - R.G. 1685/2010, per la riforma della sentenza T.R.G.A. 262/2009;

considerato che non è stata poi richiesta la fissazione dell'udienza di discussione e che quindi detto ricorso in appello è stato dichiarato perento con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1419/2013;

rilevato che, ai sensi dell'art. 88, secondo comma, lett. f), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e s.m., l'Amministrazione è tenuta a recepire gli effetti delle sentenze sopra richiamate;

considerato che il recepimento di dette sentenze avviene attraverso la variazione degli elaborati in scala 1:5.000 del Piano Regolatore Generale come raffigurato nel fascicolo a cura del Progetto Revisione del P.R.G. denominato "Recepimento delle sentenze di annullamento

di provvedimenti di natura pianificatoria e conseguente modifiche cartografiche al Piano Regolatore Generale” che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

visto l'art. 28 del Regolamento del decentramento, approvato con deliberazione consiliare 11 marzo 2015 n. 41 secondo il quale non è obbligatoriamente richiesto il parere ai Consigli circoscrizionali qualora si tratti di provvedimenti che non hanno contenuto discrezionale;

ritenuto quindi doveroso dare recepimento alle sopra richiamate sentenze del T.R.G.A. di Trento;

rilevato che la Commissione consiliare per l'urbanistica, lavori pubblici e mobilità ha esaminato i suddetti elaborati nella seduta del 15 febbraio 2017 prendendo contestualmente atto dell'avvenuto adeguamento cartografico a seguito delle sentenze sopraccitate ed esprimendo in merito parere favorevole all'unanimità;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 20 dicembre 2016 n. 197, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2017-2019 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 20 dicembre 2016 n. 198, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e successive variazioni;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla Legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla Legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla Legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994 n. 25 e 2 dicembre 2015 n. 123;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14 marzo 2001 n. 35 e 23 novembre 2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.P. 4 agosto 2015 n. 15;
- il D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera b) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, assistita dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di recepire i dettami delle sentenze del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 88/2009 relativa al ricorso R.G. n. 60/2007 e n. 262/2009 riferita al ricorso R.G. n. 119/2008 che annullano parzialmente le previsioni al Piano Regolatore Generale introdotte con la Variante 2004;
2. di prendere atto che, a seguito delle sentenze di annullamento di cui al punto 1. viene conseguentemente adeguata la cartografia del P.R.G., così come riportata nel fascicolo denominato "RECEPIMENTO DELLE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI DI NATURA PIANIFICATORIA E CONSEGUENTI MODIFICHE CARTOGRAFICHE AL PIANO REGOLATORE GENERALE", Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione ripristinando le seguenti destinazioni urbanistiche riferite alle sotto specificate particelle fondiari:
 - p.f. 191/1 in C.C. Montevaccino: viene ripristinata la destinazione E1 - Zona agricola di interesse primario e cancellata la destinazione B5 - Zona residenziale estensiva - introdotta dalla Variante 2004;
 - p.f. 1324 in C.C. Mattarello: viene ripristinata la destinazione E1 - Zona agricola di interesse primario e cancellata la destinazione H2 - Zona a verde privato - introdotta dalla Variante 2004, limitatamente a parte della particella medesima, come meglio specificato in premessa;
3. di dare atto che la modifica cartografica di cui al punto 2. sarà riportata negli elaborati - Tavola 5 - Montevaccino e Tavola 24 - Mattarello a cura del Progetto Revisione del P.R.G.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 - Fascicolo "Recepimento delle sentenze di annullamento di provvedimenti di natura pianificatoria e conseguenti modifiche cartografiche al Piano Regolatore Generale".

IL SEGRETARIO
f.to Ambrosi

LA PRESIDENTE
f.to Coppola

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI DI NATURA PIANIFICATORIA E CONSEGUENTI MODIFICHE CARTOGRAFICHE AL PIANO REGOLATORE GENERALE.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 37

Favorevoli: n. 26 i Consiglieri Andreatta, Biasioli, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carlin, Castelli, Coppola, Franzoia, Gilmozzi, Lombardo, Maestranzi, Negroni, Oliva, Panetta, Pattini, Robol, Romano, Salizzoni, Santini, Scalfi, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zalla

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 11 i Consiglieri Bridi, Coradello, Ducati, Festini Brosa, Giuliani, Guastamacchia, Merler, Moranduzzo, Osele, Postal, Zanetti

Trento, addì 08.03.2017

il Segretario generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 13 / 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI DI NATURA PIANIFICATORIA E CONSEGUENTI MODIFICHE CARTOGRAFICHE AL PIANO REGOLATORE GENERALE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 28 febbraio 2017

Progetto Revisione del P.R.G.
Il Dirigente
arch. Giuliano Stelzer
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 13 / 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: RECEPIMENTO DELLE SENTENZE DI ANNULLAMENTO DI PROVVEDIMENTI DI NATURA PIANIFICATORIA E CONSEGUENTI MODIFICHE CARTOGRAFICHE AL PIANO REGOLATORE GENERALE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott. Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 28.02.2017